



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Verb. N. 65 del 30/11/2020

	Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati	Servizio Attività Produttive e Mercati
<b>OGGETTO:</b>	MERCATO DEI FIORI COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 238 DEL 30/10/2020 E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI MERCATO	

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **17.31** si è riunito in audio videoconferenza per via telematica il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza **Ordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione**, nelle persone dei Signori:

	Presenza		Presenza
1. BIANCHERI Alberto	SI	14. TRUCCO Giorgio	SI
2. IL GRANDE Alessandro	SI	15. MORENO Ethel	SI
3. CUTELLE' Adriana	AG	16. BELLINI Umberto	SI
4. NOCITA Eugenio	SI	17. BADINO Patrizia	NO
5. BIANCHERI Carlo	SI	18. VENTIMIGLIA Daniele	NO
6. VIALE Marco	SI	19. ARTIOLI Andrea	SI
7. MOSCATO Ester	SI	20. COZZA Federica	NO
8. TONEGUTTI Sara	SI	21. ISAJA Stefano	NO
9. MORAGLIA Simona	SI	22. LOMBARDI Luca	NO
10. MARCUCCI Lorenzo	SI	23. CORRENTI Giampiero	SI
11. MASSELLI Paolo	NO	24. BAGGIOLI Simone	NO
12. PAVONE Alessandra	SI	25. RIZZO Roberto	SI
13. ROBALDO Mario	SI		

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott. LA MENDOLA Tommaso**.

Il Signor **IL GRANDE Alessandro** assume la presidenza e accerta che sono presenti **n.17** componenti su **25** in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:

	presenti	assenti
<b>1 PIRERI Caterina</b>	X	
<b>2 MENOZZI Mauro</b>		X
<b>3 DONZELLA Massimo</b>	X	
<b>4 ROSSANO Massimo</b>	X	
<b>5 ORMEA Silvana</b>	X	
<b>6 ARTUSI Lucia Carmela</b>	X	
<b>7 FARALDI Giuseppe</b>	X	

Alle ore 20.25, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 91 del 24.11.2020, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere – Attività produttive e mercati/Servizio Attività Produttive e Mercati, dott. Massimo Mangiarotti, in data 24.11.2020, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49, C.1 E 147 BIS, C.1, DEL D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.II.”;
- b) non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., in quanto il dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 24.11.2020 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA DI PER SE’ RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDETTO D.LGS.”;

La Giunta Comunale, nella seduta del 26.11.2020, Verbale n. 258, ha deciso di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza, la proposta di deliberazione in oggetto.

È stato acquisito il parere della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 27.11.2020.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**RIUNITOSI IN TUTTI I SUOI COMPONENTI IN VIDEO/AUDIO CONFERENZA**  
**PER VIA TELEMATICA**

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 238 del 30/10/2020 avente ad oggetto: PROROGA DEGLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 18/02/2020, con la quale si stabiliva tra l'altro:

- "di prorogare gli effetti della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 18/02/2020 sino al 31/10/2021;
- di dare atto che tutte le altre scadenze statuite dalla deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 18/02/2020 sono traslate di 12 mesi ad esclusione della stipula del contratto di servizio da effettuarsi entro e non oltre il 30/6/2021;
- di prendere atto della comunicazione di AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L. in ordine alla modifica dell'articolo 6) del Regolamento Generale di Mercato, nonché dei contratti di sub-concessione di lunga durata, presentata al Comune di Sanremo in data 27/10/2020 e acquisita al protocollo;"

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 18/02/2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO E PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AL FINE DI CONSEGUIRE L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO DEI FIORI COMUNALE, COMPRENSIVO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO, PRESENTATI DA AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L.";

**PRESO ATTO** che la società AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L. ha presentato al Comune di Sanremo in data 27/10/2020, acquisito al protocollo generale n. 80497 del 27/10/2020, una richiesta motivata di modifica dell'articolo 6) del Regolamento Generale di Mercato;

**ATTESO** che la società AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L. ha trasmesso al Comune di Sanremo in data 23/11/2020, acquisito al protocollo generale n. 89301 del 23/11/2020, copia estratto della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2020 n. 67/2020 e copia del verbale con il quale la Commissione di Mercato ha espresso il proprio parere favorevole alla modifica dell'articolo 6) del Regolamento Generale di Mercato;

**RICHIAMATA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione della società AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L. in data 19/11/2020 n. 67/2020 con la quale ha adottato la modifica dell'articolo 6) del Regolamento Generale di Mercato;

**VISTA** la Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di commercio) ed in particolare:

“Art. 40.

*(Definizione dei mercati).*

1. *Il mercato all'ingrosso è un insieme di strutture ed attrezzature con impianti e servizi, gestiti unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali, nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. I mercati all'ingrosso costituiscono strutture e servizi di interesse pubblico.*

2. *Ai fini della presente legge si definiscono:*

a) *mercati alla produzione, quelli in cui le merci sono offerte prevalentemente da produttori singoli o associati;*

b) *mercati di distribuzione o di transito, quelli in cui le vendite e gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;*

c) *mercati al consumo, quelli in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;*

d) *mercati misti, quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori.*

Art. 42.

*(Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati).*

1. *L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso può, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessate, essere assunta:*

a) *dal Comune e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;*

b) *da consorzi costituiti fra Enti locali territoriali ed Enti di diritto pubblico;*

c) *da società consortili per azioni;*

d) *da consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.*

2. *I Comuni provvedono, con autorizzazione, alla istituzione, il trasferimento e l'ampliamento del mercato sulla base delle indicazioni della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.*

Art. 43.

*(Gestione dei mercati).*

1. *I mercati sono gestiti dai soggetti istitutori o coistitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 42, comma 1. Nel caso in cui il soggetto istitutore sia il Comune, la gestione può essere effettuata nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.*

2. *La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l'altro, l'importo del*

*canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore per la gestione della struttura mercantile. Nei casi in cui il soggetto gestore sia anche coistitutore del mercato, tale canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione da parte del soggetto gestore fornita nella fase istitutiva.*

*3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.*

*4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.*

*5. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.*

*6. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.*

*7. In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.”;*

**ATTESO** che il “Mercato dei Fiori” comunale è un mercato alla produzione dei prodotti floricoli e del relativo servizio pubblico ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettera a) della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007, mentre il mercato ortofrutticolo all’ingrosso è un mercato di transito ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettera b) della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007;

**PRESO ATTO** che il Comune di Sanremo è l’ente istitutore del “Mercato dei Fiori” comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera a) della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007;

**RIBADITO** che l’affidamento in house providing del servizio di gestione del “Mercato dei Fiori” comunale, comprensivo del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, tramite la concessione di servizi ad AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L. partecipata al 99.10% da AMAIE S.p.A., a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Sanremo, rientra nelle forme di gestione previste dall’articolo 43, comma 1, della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007, come anche interpretato dalla medesima Regione Liguria con nota prot. N. IN/2014/22734 del 20.11.2014;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 21/11/2019 avente ad oggetto: “2019-2024 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.”;

**PRESO ATTO** che le linee programmatiche di mandato per il periodo 2019-2024 per quanto concerne il MERCATO DEI FIORI statuiscono:

*“Nell’ambito della floricoltura e del mercato dei fiori, le attività pianificate saranno finalizzate alla valorizzazione e alla modernizzazione del compendio immobiliare del mercato dei fiori, con la finalità di renderlo il più possibile utilizzabile.*

*Tali attività nel corso del mandato si concretizzeranno in primis con la firma di un contratto di servizio tra Comune di Sanremo e Amaie Energia, finalizzata all’erogazione del servizio nonché a consentire le opere di valorizzazione e modernizzazione del compendio mercato dei fiori, in particolare prevedendo lo spostamento del plateatico e della sala di contrattazione nella parte inferiore dello stesso, con notevole miglioramento delle aree dedicate alla vendita all’ingrosso, con un’attenzione anche ad altre aree del compendio quale i magazzini e il tetto dell’edificio, nonché la regolarizzazione impiantistica, antisismica e antincendio del complesso.”;*

**CONSIDERATO** che l’affidamento in house providing del servizio di gestione del “Mercato dei Fiori” comunale, comprensivo del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, non possa prescindere dagli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato per il periodo 2019-2024;

**PRESO ATTO** dell’impegno di AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L., assunto con l’atto unilaterale d’obbligo e confermato con la comunicazione acquisita al protocollo generale n. 80497 del 27/10/2020, a sottoscrivere il contratto di servizio entro e non oltre il 30/6/2021;

**RILEVATO** che ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 competerà al Consiglio comunale l’affidamento del servizio di gestione del “Mercato dei Fiori” comunale, comprensivo del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’approvazione del Contratto di servizio entro e non oltre il 30/6/2021, previa redazione della relazione prevista dall’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

**RILEVATO** che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere Attività Produttive e Mercati;

**VISTO** l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RILEVATA** la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di attuarne le statuizioni senza indugio stante il loro dispositivo indefettibile, nonché la scadenza al 31/10/2020 dell'ultima concessione;

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 18/02/2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO E PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AL FINE DI CONSEGUIRE L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO DEI FIORI COMUNALE, COMPRENSIVO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO, PRESENTATI DA AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L.";
2. di prendere atto della deliberazione della Giunta comunale n. 238 del 30/10/2020 avente ad oggetto: PROROGA DEGLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 18/02/2020;
3. di prendere atto della comunicazione di AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L. in ordine alla modifica dell'articolo 6) del Regolamento Generale di Mercato, nonché dei contratti di sub-concessione di lunga durata, presentata al Comune di Sanremo in data 27/10/2020 e acquisita al protocollo generale n. 80497 del 27/10/2020;
4. di prendere atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L. in data 19/11/2020 n. 67/2020 con la quale è stata adottata la modifica dell'articolo 6) del Regolamento Generale di Mercato e di ratificarne per quanto possa occorrere gli effetti;
5. di approvare definitivamente la modifica dell'articolo 6) del Regolamento Generale di Mercato, nel testo di seguito riportato:  
*"Art. 6. Uso continuativo ed esclusivo degli spazi all'interno del Mercato*  
*1. L'Ente Gestore disciplina l'uso continuativo ed esclusivo degli spazi all'interno del Mercato per l'esercizio dei "punti vendita" di prodotti floricoli all'interno della Sala di Contrattazione e dell'edificio Magazzini e delle altre attività economiche da esso autorizzate.*  
*2. In particolare l'Ente Gestore, acquisiti i pareri resi di volta in volta dalla Commissione di Mercato a sensi dell'art. 15, lettere da a) a g), del presente Regolamento, con provvedimenti a carattere generale:*  
*a) individua, compatibilmente con l'ordinato e regolare andamento del Mercato e la sua organizzazione, i singoli spazi, i relativi canoni e le attività in essi consentite di volta in volta;*

b) adotta contratti-tipo di sub-concessione/autorizzazione che applicano alle singole tipologie d'uso quanto stabili stabilito in base al precedente punto a);

c) adotta Bandi mediante i quali stabilisce procedure e criteri per le assegnazioni degli spazi, conformi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela ambientale ed efficienza energetica ed alle priorità di cui all'art. 10 del Regolamento-tipo Regionale dei Mercati Florovivaistici ( DGR 497/2000 ).

Ogni proposta di provvedimento di cui al punto precedente è trasmessa dall'Ente Gestore al Comune di Sanremo, Ente Istitutore/Proprietario, che entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione chiede eventuali modifiche ed integrazioni in assenza delle quali si intenderà formato il silenzio-assenso sulla proposta , quindi alla Commissione di Mercato per il parere, da rendere entro ulteriori 20 giorni , che sarà vincolante per l'Ente Gestore circa le richieste del Comune che non siano state recepite nella proposta.

3. L'Ente Gestore, altresì:

a) individua gli assegnatari degli spazi esperendo le procedure previste dai Bandi;

b) stipula con ogni assegnatario, nel rispetto dell'art. 164, c. 1, II° periodo, del D. Lgs.vo 50/2016, contratti di sub-concessione/autorizzazione conformi ai contratti-tipo e li immette nell'occupazione;

c) adotta i provvedimenti di decadenza e revoca dall'assegnazione nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

4. Alle occupazioni sul tetto del Mercato con antenne e/o ripetitori il presente articolo si applica limitatamente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

5. L'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, accerta la decadenza degli assegnatari dall'assegnazione, sub-concessione ed autorizzazione, con provvedimento adottato ai sensi della L. 241/90 ; nel provvedimento di decadenza è sempre assegnato un periodo di 90 ( novanta ) giorni per il rilascio degli spazi nel corso del quale non si applica il successivo punto 7), ferma restando la corresponsione di un'indennità di occupazione pari al canone.

6. La revoca per motivi di pubblico interesse delle sub-concessioni ed autorizzazioni assentite dall'Ente Gestore è regolata dal Contratto di Servizio/Concessione di gestione del Mercato.

7. In caso di occupazioni senza titolo ( inclusi i casi in cui l'assegnatario prosegue nell'occupazione degli spazi già occupati in virtù di titolo scaduto, decaduto o revocato ) l'occupante abusivo è tenuto a corrispondere all'Ente Gestore un'indennità pari al doppio del canone stabilito per il caso di occupazione legittima, salvo il risarcimento del maggior danno.

8. L'esercizio dei poteri di autotutela da parte del Comune di Sanremo e/o dell'Ente Gestore per lo sgombero degli spazi occupati in assenza di titolo o in presenza di titolo scaduto, decaduto o revocato, a sensi dell'art. 823, 2° comma, del Codice Civile, è normalmente regolato dal Contratto di



*Servizio/Concessione di gestione del Mercato; in difetto provvede il Comune di Sanremo, anche su richiesta dell'Ente Gestore , con provvedimento adottato ai sensi della L. 241/90.*

*9. Il presente articolo entra in vigore, esperite le procedure di cui al soprarichiamato art. 15, il giorno successivo alla sua approvazione/adozione da parte dell'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore ; le occupazioni in essere a quel momento potranno essere confermate da quest'ultimo mediante sub-concessioni/autorizzazioni transitorie, anche in parziale deroga ai precedenti commi 2) e 3) per il periodo strettamente necessario alla prima applicazione di quanto ivi previsto.”;*

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell'Ente;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Liguria nei termini previsti dalla normativa vigente;
8. di comunicare la presente deliberazione ad AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L.;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Assessore Artusi: Il regolamento di mercato nella sua versione vigente non prevede alcun riferimento alle assegnazioni di spazi ad eccezione dell'art.6 che regola però le sole concessioni di punti vendita all'interno della sala di contrattazione. Tutte le altre concessioni che sono state fatte, quindi l'affitto dei magazzini utilizzati dai floricoltori, l'affitto dei posti auto e dei parcheggi utilizzati dai camion degli stessi floricoltori o degli esportatori, gli uffici ANCEF e tutta una serie di altri, sono sub concessioni sottoscritte in occasione del subentro di Amaie Energia ad UC Flor e si intesero all'epoca prorogate fino al 31.12.2020. Si rende però tuttavia necessario che la nuova società di gestione, quindi Amaie Energia, possa procedere a sottoscrivere i nuovi contratti che scadranno al 31.12.2020 quindi con decorrenza 1.1.2021 e scadenza 31.10.2021, ad espletare il nuovo bando per le assegnazioni definitive con decorrenza dal 1 novembre 2021 previa definizione del contratto tipo. Tali procedure necessitano quindi del supporto di una norma di rango regolamentare oggi non esistente e da approvare entro i primi giorni del mese di dicembre per consentire appunto alla società di procedere con le nuove sub concessioni. I tempi dell'istruttoria purtroppo sono stati un pochino a ridosso di questo Consiglio comunale e me ne scuso nuovamente, ma abbiamo dovuto attendere la convocazione e la riunione della Commissione di Mercato e il parere favorevole che è arrivato nei giorni scorsi per poi

procedere alla modifica di questo articolo 6. Quindi chiedo cortesemente a questo Consiglio di voler approvare la modifica di questo art.6, anche in previsione di tutto il lavoro che stiamo facendo per consentire ad Amaie Energia di gestire definitivamente lo stabile del Mercato dei Fiori e questo è un atto indispensabile per poter proseguire con la stesura definitiva del contratto di servizio che è stato prorogato fino al luglio 2021.

Consigliere Artioli: Ringrazio l'Assessore Artusi per la diligenza e la preparazione con la quale segue le pratiche. Mi rendo anche conto e so che in più di un'occasione, a volte e come questa, le pratiche arrivano quasi in zona cesarini. Infatti la delibera di Giunta è di ottobre e in Consiglio ci arriviamo solo oggi, ma a volte non è facile perché si ha a che fare con dei contraddittori che non sono così immediati e semplici e Amaie Energia è uno di questi. Ragion per cui la ringrazio per l'opera fattiva che svolge e a titolo proprio di comprensione per quello che è il suo ruolo delicato che sta svolgendo, pur essendo opposizione noi di Liguria Popolare siamo già d'accordo per astenerci sulla pratica e votare a favore dell'immediata eseguibilità, proprio per l'impegno e le capacità che pone l'Assessore nella trattazione di queste pratiche.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto.

La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene APPROVATA dai componenti partecipanti in audio-videoconferenza alla seduta, in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	17
Astenuti:	3 (Correnti, Artioli e Rizzo)
Votanti:	14
Voti Favorevoli:	14
Voti Contrari:	0

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento.

La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per appello nominale, viene APPROVATA ALL'UNANIMITA' dai componenti partecipanti in audio-videoconferenza alla seduta, in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	17
Astenuti:	0
Votanti:	17
Voti favorevoli:	17
Voti contrari:	0

IL PRESIDENTE  
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Tommaso LA MENDOLA)



## Pareri

Comune di SANREMO

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 91

Ufficio Proponente: Attività Produttive e Mercati

Oggetto: **MERCATO DEI FIORI COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 238 DEL 30/10/2020 E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI MERCATO**

### Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Attività Produttive e Mercati)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49, C. 1 E 147 BIS, C. 1, DEL D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.II.

Data 24/11/2020

Il Responsabile di Settore  
massimo mangiarotti

### Parere Contabile

Ragioneria

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. -----.

Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL'ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.

Data 24/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Il Grande Alessandro;1;24408776554052828774422617293197098096  
Tommaso La Mendola;2;11225193